

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 287

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante:
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il
10 ottobre 2003)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto, l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene necessario utilizzare tale strumento normativo per razionalizzare e rendere più efficiente l'assetto delle articolazioni e delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine di ottimizzare il rapporto tra la struttura centrale e quelle periferiche.

La struttura dipartimentale è reputata la più idonea - a differenza di una unica figura di coordinamento - per assicurare il corretto coordinamento amministrativo, attese le molteplici e peculiari competenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

La creazione di uffici dirigenziali generali regionali ottimizza il rapporto tra la struttura centrale e periferica ed è ritenuta necessaria alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione.

A tal fine, si interviene - con il metodo della novella legislativa - sull'attuale assetto ~~organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali, recando alcune modifiche al~~ decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e soprattutto al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, con il quale, a suo tempo, si è conseguito l'accorpamento delle funzioni esercitate dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il presente schema di decreto legislativo viene attuata, a livello centrale, una ridefinizione delle strutture amministrative, adottando l'articolazione per dipartimenti e direzioni generali, in sostituzione di quella per segretario generale e direzioni generali (la figura del segretario generale viene conseguentemente soppressa).

A livello periferico, l'assetto degli uffici assume connotati di maggiore organicità attraverso la trasformazione delle soprintendenze regionali (uffici dirigenziali di seconda fascia) in uffici dirigenziali generali (soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio).

Più in dettaglio, con l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo viene integralmente riscritto l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali, prevedendo, per l'appunto, la sua articolazione in tre dipartimenti, undici uffici dirigenziali generali costituiti dalle unità in cui si articolano i dipartimenti medesimi e dall'Archivio centrale dello Stato, due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro, diciassette uffici dirigenziali generali territoriali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio, nonché negli altri uffici dirigenziali individuati dai successivi regolamenti di organizzazione. Sono inoltre conferiti ulteriori due incarichi dirigenziali generali presso il Servizio di controllo interno del Ministero.

L'articolo 2, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituisce al segretario generale il capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio quale Presidente della Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.



L'articolo 3 reca la novella dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo al Consiglio per i beni culturali ed ambientali ed ai Comitati tecnico-scientifici.

In particolare, per il principale degli organi consultivi del Ministero, viene introdotta la denominazione – più appropriata – di Consiglio superiore per i beni culturali ed il paesaggio e vengono istituite, in aggiunta ai Comitati tecnico-scientifici, le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio. La composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabilite con successivo regolamento.

L'articolo 4 disciplina sistematicamente la nuova articolazione del Ministero individuando i tre dipartimenti e le direzioni generali in cui essi si articolano. Il dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio ha articolazioni anche a livello territoriale, costituite dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

Nulla è innovato rispetto alla normativa relativa all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e ad alcuni istituti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e rispetto alla previsione di istituzione di un Istituto centrale per gli archivi.

L'articolo 5 novella integralmente l'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, trasformando le attuali le soprintendenze regionali (uffici dirigenziali di seconda fascia), in soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio (uffici dirigenziali di prima fascia) in ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio sono articolazioni territoriali del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.

L'incarico di soprintendente regionale per le antichità, le belle arti ed il paesaggio è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

A loro volta le soprintendenze regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale individuati con i successivi regolamenti di organizzazione ed esercitano nei confronti di questi le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

I compiti e le funzioni dei soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio sono stabiliti con successivo regolamento. Lo stesso provvedimento stabilisce la possibilità di attribuire al soprintendente regionale anche l'incarico di soprintendente speciale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368/98.

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, viene ribadito il principio dell'invarianza della spesa dall'attuazione del decreto legislativo (comma 3) e le modalità per assicurare il rispetto di tale principio (comma 4).

L'articolo 7, infine, reca le necessarie abrogazioni.



RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo modificano la normativa che attualmente disciplina il quadro organizzativo ed istituzionale del Ministero per i beni e le attività culturali, contenuta - nell'ambito della riorganizzazione di tutti i ministeri - nel decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni (art. 54), e, con riferimento all'amministrazione "de qua", nel decreto legislativo n. 368 del 1998, e successive modificazioni.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione.

Non si riscontrano nella materia "de qua" precedenti norme di delegificazione. L'intervento normativo in esame è stato predisposto sulla base dell'art. 1 della legge n. 137 del 2002, che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi della legge n. 59 del 1997 per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si è ritenuto necessario utilizzare tale strumento normativo per razionalizzare e rendere più efficiente l'assetto delle articolazioni e delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali. La struttura dipartimentale è reputata la più idonea per le molteplici e peculiari competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, a differenza di una unica figura di coordinamento. La creazione di uffici dirigenziali generali territoriali, gerarchicamente sovraordinati alle esistenti Soprintendenze di settore, ottimizza il rapporto tra le varie strutture ed è necessaria alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questione rientrante esclusivamente nella competenza dello Stato.

Verifica della coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali.



Le norme in esame sono pienamente in linea con le fonti di cui al punto in esame.

B) Valutazioni dell'impatto amministrativo

Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

In ordine alla ricognizione degli obiettivi del provvedimento, si rinvia, per una descrizione analitica, a quanto riportato nella relazione illustrativa. Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento dei predetti obiettivi, si evidenzia che il presente decreto legislativo prevede che l'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero vengano stabilite con regolamento/i ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988. Viene previsto anche che fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento/i, continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici del Ministero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione tra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Viene espressamente previsto che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato

Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Si tratta di un provvedimento finalizzato ad una razionalizzazione delle articolazioni del Ministero per i beni e le attività culturali. In funzione di tale obiettivo, si prevede, effettivamente, la creazione di nuove strutture amministrative (dipartimenti-direzioni generali-direzioni regionali), in sostituzione delle unità preesistenti (rispettivamente, segretario generale, direzioni generali e soprintendenze regionali ed autonome).

Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.

L'approvazione del presente decreto legislativo non comporterà oneri di tal genere a carico cittadini e/o imprese.



C) Elementi di “drafting” e linguaggio normativo

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Lo schema di decreto legislativo in esame non introduce definizioni normative che non siano già appartenenti alla cultura tecnico-giuridica della specifica materia.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni dei medesimi.

I riferimenti normativi citati nel provvedimento, sia nelle premesse che nell'articolato, risultano corretti.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

~~Si è ritenuto opportuno, nel predisporre il testo, ricorrere all'utilizzo della tecnica della novella legislativa, formulando ogni articolo in modo da recare modifiche a corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 300 del 1999 e del decreto legislativo n. 368 del 1998.~~

Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento.

Tenuto conto di quanto detto al punto precedente, non si ravvisa l'opportunità di pervenire alla redazione di un testo unico nella materia oggetto del provvedimento.

Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano, nello schema di provvedimento, disposizioni che abbiano effetti abrogativi impliciti, tali da poter essere tradotti in norme abrogative espresse.



SCHEDA ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Individuazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non risultano decisioni della Corte Costituzionale su quanto costituisce oggetto del provvedimento "de quo", né giudizi di costituzionalità in corso.

Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento, e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge su analoga materia in corso di esame in Parlamento.



RELAZIONE TECNICA

ART. 1 – Si prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali sia articolato – a livello centrale - in 3 dipartimenti, 11 uffici dirigenziali generali costituiti dalle unità in cui si articolano i dipartimenti e dall'Archivio centrale dello Stato, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 2 incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. A livello territoriale il Ministero è articolato in 17 uffici dirigenziali generali territoriali costituenti le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

ART. 3 – Reca l'individuazione degli organi consultivi del Ministero, rinviando ad un regolamento le norme su loro composizione, compiti ed incompatibilità dei membri. Non è previsto alcun onere nuovo o aggiuntivo.

ART. 4 – Individua puntualmente i 3 Dipartimenti (articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come novellato dal presente decreto legislativo) ed i 15 uffici dirigenziali generali. Questi ultimi sono costituiti da 10 Direzioni generali (articolo 6, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998, come novellato dal presente decreto legislativo), da 4 dirigenti di prima fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (di cui 2 ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, presso il Gabinetto e 2, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, presso il Servizio di controllo interno, già previsti peraltro, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307) e dall'Archivio centrale dello Stato

ART. 5 – Individua i 17 uffici dirigenziali generali territoriali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio (articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998, come novellato dal presente decreto legislativo) e dispone che i compiti e le funzioni dei soprintendenti regionali vengano stabiliti con successivo regolamento.

ART. 6 - Dispone sull'entrata in vigore del decreto legislativo e per ciò che riguarda il principio dell'invarianza della spesa per l'attuazione del provvedimento.
Inoltre, l'articolo stabilisce - per tre anni a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo - la possibilità di conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.



Si sottolinea che gli oneri derivanti dalla nuova dotazione organica dei dirigenti di prima fascia previsti con il presente schema di decreto legislativo (35 posti), pur accresciuta rispetto a quella attualmente prevista (12 posti) dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, subiscono incrementi di assoluta modestia.

Infatti, attualmente, a legislazione vigente, presso il Ministero per i beni e le attività culturali il numero totale dei trattamenti economici di livello dirigenziale generale è già di 31 unità così suddivise (cfr. tabella allegata):

- a) 1 Segretario generale;
- b) 11 dirigenti di prima fascia di cui: 1 dirigente di prima fascia presso il Gabinetto del Ministro, 8 Direttori generali, 1 Sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato, 1 dirigente di prima fascia presso il Segretariato generale come previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 368 del 1998 e dall'articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 441 del 2000;
- c) 2 dirigenti di prima fascia presso il Servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 307 del 2001;
- d) 17 dirigenti di seconda fascia preposti alle Soprintendenze regionali (articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 1998), che percepiscono il trattamento economico dei dirigenti di prima fascia (articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1998);

Al fine di assicurare che l'attuazione dello schema di decreto legislativo avvenga nell'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, il modesto maggiore onere (dovuto esclusivamente ai trattamenti economici dei capi dipartimento e dei direttori regionali) è compensato riducendo la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (in conformità alle tabelle allegate al successivo regolamento di organizzazione del Ministero) di un numero di posti equivalente sul piano finanziario, e cioè di 15 unità. Solo con riferimento a tale ridotta nuova dotazione organica saranno in seguito individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.

Il numero dei posti dei dirigenti cui fa riferimento l'articolo 6, comma 4, dello schema di decreto legislativo per la necessaria compensazione è quello contenuto nelle tabelle allegata al D.P.R. n. 441 del 2000, vigenti alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e cioè il 29 settembre 2002.

Infine, il maggiore onere derivante dall'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto legislativo è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario per la durata dell'incarico stesso.





MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

STRUTTURA ATTUALE		STRUTTURA IPOTIZZATA		DIFFERENZA	
INCARICO DI FUNZIONE	UNITA'	INCARICO DI FUNZIONE	UNITA'	UNITA'	UNITA'
SEGRETARIO GENERALE	1	CAPO DIPARTIMENTO	3		2
DIRIGENTE I° FASCIA (ex art. 1, c.5, DPR 441 del 2000)		DIRIGENTE I° FASCIA (ex art. 1, c.5, DPR 441 del 2000)			
C/O SEGRETARIATO GENERALE	1	C/O SEGRETARIATO GENERALE	0		-1
DIRIGENTI I° FASCIA C/O GABINETTO MINISTRO	1	DIRIGENTI I° FASCIA C/O GABINETTO MINISTRO	2		1
DIRIGENTI I° FASCIA C/O SECIN (ex art. 7, c.2, DPR 307 del 2001)	2	DIRIGENTI I° FASCIA C/O SECIN	2		0
DIRETTORE GENERALE	8	DIRETTORE GENERALE	10		2
SOVR.ARCH. CENTR.STATO (DIRIGENTE I° FASCIA ai sensi del DPR 1409 del 1963)	1	SOVR. ARCH. CENTR. STATO	1		0
SOPRINTENDENTE REGIONALE (trattamento economico I° fascia ex art. 7, c.5, d.lgs. 368 del 1968)	17	SOPRINTENDENTE REGIONALE	17		0
TOTALE	31		35		4



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

STRUTTURA ATTUALE	STRUTTURA IPOTIZZATA		DIFFERENZA	SPESA SUPPLEMENTARE UNITARIA euro	SPESA SUPPLEMENTARE COMPLESSIVA O RISPARMIO euro
	INCARICO DI FUNZIONE	UNITA'			
INCARICO DI FUNZIONE	UNITA'	UNITA'			
SECRETARIO GENERALE	1 CAPO DIPARTIMENTO	3	2	209.490,00	418.980,00
DIRIGENTE I° FASCIA (ex art. 1, c.5, DPR 441 del 2000)	DIRIGENTE I° FASCIA (ex art. 1, c.5, DPR 441 del 2000)				
C/O SEGRETARIATO GENERALE	1 C/O SEGRETARIATO GENERALE	0	-1	169.362,00	-169.362,00
DIRIGENTI I° FASCIA C/O GABINETTO MINISTRO	DIRIGENTI I° FASCIA C/O GABINETTO MINISTRO	2	1	169.362,00	169.362,00
DIRIGENTI I° FASCIA C/O SECIN (ex art. 7, c.2, DPR 307 del 2001)	DIRIGENTI I° FASCIA C/O SECIN	2	0		
DIRETTORE GENERALE	8 DIRETTORE GENERALE	10	2	169.362,00	338.724,00
SOVR.ARCH. CENTR.STATO (DIRIGENTE I° FASCIA ai sensi del DPR 1409 del 1963)	SOVR. ARCH. CENTR. STATO	1	0		
SOPRINTENDENTE REGIONALE (trattamento economico I° fascia ex art. 7, c.5, d.lgs. 368 del 1968)	17 SOPRINTENDENTE REGIONALE	17	0	36.157,00 (si tratta di una parte del trattamento accessorio dei dirigenti di I° fascia)	614.669,00
TOTALE		35	4		1.372.373,00

Spesa complessiva 1.372.373,00 (spesa dirigente II fascia) = 15,40 = 15 unità

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
ai sensi per gli effetti dell'art. 11 ter
della legge 5 agosto 1978, n. 458

8 OTT. 2003

Il Ragioniere Generale della Sici



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

Incontro con le Organizzazioni sindacali del 29 maggio 2003.
Articolo 1 legge 6 luglio 2002, n. 137, "delega per la riforma dell'organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali"
Verbale

In data 29 maggio 2003, alle ore 12,30, si è tenuta, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, una riunione tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per la presentazione delle linee guida del decreto legislativo di riorganizzazione del Ministero, come da convocazione del 22 maggio 2003 n. 4670.

Alla riunione, presieduta dal Capo di Gabinetto, erano presenti:

per l'Amministrazione il Capo di Gabinetto, pres. Raffaele Squitieri, il Capo dell'Ufficio legislativo, cons. Mario Luigi Torsello, il Vice Capo di Gabinetto Vicario, dott. Mario Guarany, il Vice Capo di Gabinetto, dott.ssa Laura Napoleone, il Vice Capo dell'Ufficio legislativo, dott. Salvatore Nastasi. Le funzioni di Segreteria sono state espletate dalla dott.ssa Annarita Orsini e dalla dott.ssa Nadia Di Rienzo, funzionari dell'Ufficio di Gabinetto;

per le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, UNSA/SNABCA, RdB Pubblico impiego, FAS/CISAL/FAS, DIRSTAT/ANDIBECA (come da allegato foglio di presenze).

Il Capo di Gabinetto dopo un breve saluto ha dato avvio alla riunione illustrando in maniera esaustiva, anche mediante la proiezione di alcuni lucidi, le linee guida dello schema di decreto legislativo di riorganizzazione del Ministero.

Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, hanno espresso sullo schema di decreto legislativo di riorganizzazione del Ministero una generale condivisione.

Durante la riunione è stato distribuito alle Organizzazioni sindacali il materiale relativo al citato schema di decreto legislativo.

La riunione si è conclusa alle ore 14.30.

Roma, 29 maggio 2003

Il Presidente
Pres. Raffaele Squitieri

I Verbalizzanti

Nadia Di Rienzo
Antonio Orsini



Ministero per le Beni e le Attività Culturali
GABINETTO

RdB/CUB. *ROSSO GIUSEPPE* *[Signature]*
[Signature]

FAS-CISAL-FAS. *MONFRECOLA VINCENZO (Vigo)* *[Signature]*
FANTETTI GRAZIA *CISAL-INTESA*

DIRSTAT/ANDIBECA. *Mania* *[Signature]* *[Signature]*

CIDA.....
.....
.....

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 19 settembre 2003;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



Articolo 1
(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 54 (Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in tre dipartimenti, in undici uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti e dall'Archivio centrale dello Stato, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio e negli altri uffici dirigenziali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4.”.

Articolo 2
(Il Ministro)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole “dal segretario generale del Ministero” sono sostituite dalle seguenti parole: “dal capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio”.

Articolo 3
(Organi consultivi)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Organi consultivi)

1. Sono organi consultivi del Ministero:

a) Il Consiglio superiore per i beni culturali ed il paesaggio;

b) i Comitati tecnico-scientifici;

c) le Conferenze permanenti presso le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

2. la composizione, i compiti e le incompatibilità dei membri degli organi consultivi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1.”.



Articolo 4 (Organizzazione del Ministero)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in tre dipartimenti, in undici uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti e dall'Archivio centrale dello Stato, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio e negli altri uffici ~~dirigenziali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.~~

4. I dipartimenti del Ministero sono:

- a) dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio;
- b) dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;
- c) dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

5. Il dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio è articolato, a livello centrale, nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per i beni archeologici;
- b) direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
- c) direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
- e) direzione generale per gli archivi;
- f) direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

6. Il dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per gli affari generali, le risorse umane e la formazione;
- b) direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione;

7. Il dipartimento per lo spettacolo e lo sport è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale per il cinema;
- b) direzione generale per la musica ed il teatro.

8. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato. Restano altresì in vigore le norme relative alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

9. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono



disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 8 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.”.

Articolo 5 **(Soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio)**

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio)

1. In ogni regione a statuto ordinario, nonché nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna, sono istituite le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

~~2. Le soprintendenze regionali per le antichità, le belle arti e il paesaggio sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione.~~

3. L'incarico di soprintendente regionale per le antichità, le belle arti ed il paesaggio è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il capo del dipartimento per le antichità, le belle arti ed il paesaggio.

4. Le soprintendenze regionali si articolano negli uffici dirigenziali operanti in ambito regionale, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

5. Il soprintendente regionale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei soprintendenti regionali per le antichità, le belle arti ed il paesaggio sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i soprintendenti regionali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.”



Articolo 6 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono inoltre essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica, a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero appartenenti al Ruolo Unico ed in servizio presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, anche presso enti od organismi vigilati, fino a sei incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, anche in posizione di fuori ruolo.
3. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
4. Il numero dei membri degli organi consultivi, individuato con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal ~~presente decreto legislativo, non potrà in ogni caso eccedere quello vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.~~
5. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di cui al comma 2, il maggiore onere derivante dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come modificato dal presente decreto legislativo, è compensato con la riduzione di 15 unità della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, vigente alla data prevista dall'articolo 34, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il maggiore onere derivante dal comma 2 è compensato rendendo indisponibile, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del conferimento da parte dell'amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

Articolo 7 **(Abrogazioni)**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto legislativo:
 - a) è abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
 - b) è sostituito l'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, come disposto dall'articolo 5 del presente decreto legislativo.

